

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 21/02/2018, n. 4197

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI	Giacinto	-
Presidente	-	
Dott. ACIERNO	Maria	-
Consigliere	-	
Dott. LAMORGESE	Antonio Pietro	- rel.
Consigliere	-	
Dott. DE MARZO	Giuseppe	-
Consigliere	-	
Dott. DI MARZIO	Paolo	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21287/2015 proposto da:

R.J., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 109, presso lo studio dell'avvocato Mondelli Donato, rappresentato e

difeso dall'avvocato Murgo Caterina, giusta procura in calce
all'atto di appello;
- ricorrente -
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

R.J., cittadino del Marocco, ha chiesto l'autorizzazione alla permanenza in Italia, evidenziando, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 il danno grave che potrebbero subire i figli minori A., nata nel (OMISSIS), e R., nato nel (OMISSIS), con i quali egli conviveva insieme alla moglie, qualora egli fosse costretto ad abbandonare il territorio nazionale, in considerazione dell'importanza della figura paterna per un sereno sviluppo psico-fisico degli stessi e del fatto che egli provvedeva al loro sostentamento morale e materiale.

La Corte d'appello di Bologna, sezione minorenni, con decreto del 18 giugno 2015, ha rigettato il gravame, confermando la decisione negativa di primo grado.

R.J. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al PG presso la medesima Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 per non avere la sentenza impugnata valutato il grave deterioramento delle condizioni di vita cui i figli sarebbero esposti in caso di allontanamento improvviso del padre, il quale provvedeva al loro mantenimento ed era una figura di fondamentale importanza per il loro sereno sviluppo; inoltre, ha osservato che per ravvisare la ricorrenza dei gravi motivi richiesti dalla citata norma non sarebbe necessaria l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali.

Il ricorso è fondato.

Viene in rilievo l'interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, che, com'è noto, dispone che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano e tenuto conto della sua età, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del predetto decreto.

Come risulta anche dalla rubrica ("Disposizioni in favore dei minori"), la norma evidenzia chiaramente l'interesse tutelato, quello del minore, che si traduce nel suo diritto ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori, con preciso riscontro, diretto ed indiretto, in vari testi normativi, nazionali e internazionali.

A titolo meramente esemplificativo, a livello costituzionale, oltre all'art. 2 Cost., che tutela i diritti fondamentali di ogni individuo, e quindi anche del minore, nelle formazioni sociali in cui egli è inserito (in primis nella famiglia), e all'art. 3, che impegna i pubblici poteri a garantire (e rimuovere ogni ostacolo ad) un compiuto ed armonico sviluppo della sua personalità, vengono in rilievo l'art. 30 (obbligo dei genitori di educare, mantenere, istruire i figli, cui corrisponde un diritto dei figli di identico contenuto); l'art. 31 (aiuto e sostegno alla famiglia per l'adempimento dei relativi compiti, protezione della maternità, infanzia e gioventù); l'art. 34 (istruzione inferiore obbligatoria e gratuita; diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi a raggiungere i gradi più alti degli studi); l'art. 37

(limite minimo di età per il lavoro salariato, tutela del lavoro dei minori, diritto alla parità di retribuzione con i maggiorenni).

A livello di legislazione ordinaria, assumono rilievo, tra gli altri, la L. n. 184 del 1983, art. 1 che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, e l'art. 337 ter c.c., che riconosce al figlio minore "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi".

A protezione dei diritti del fanciullo si registrano importanti documenti internazionali, tra i quali la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata all'unanimità dall'assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959, ove si afferma, nel preambolo, che le enunciazioni in essa contenute danno luogo a veri e propri diritti che devono essere riconosciuti senza distinzione alcuna ad ogni fanciullo (viene in rilievo, tra gli altri, l'art. 6, sul diritto "per quanto è possibile, (di) crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori"); la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la L. n. 176 del 1991, che costituisce un vero e proprio statuto dei diritti del minore (l'art. 3 stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), confermata dal Trattato di Lisbona, che tutela i valori "fondamentali" della dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e segue un catalogo di diritti, assai ampio e specificatamente determinato, che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitori-figli), la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessaria per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).

Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune interpretazioni in senso restrittivo (cfr. Cass. n. 396 del 2006, n. 17194 del 2003, n. 3991 e 9088 del 2002), è prevalso l'orientamento secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi

connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute del minore sia fisica che psichica (Cass. n. 25419 del 2015).

Di questo principio la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione.

Essa ha interpretato i "gravi motivi" connessi allo sviluppo psicofisico dei minori con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, che ha ritenuto insussistenti; ha valorizzato il fatto che l'interessato non aveva indicato la durata della richiesta autorizzazione alla permanenza in Italia; ha osservato che l'esigenza tutelata dalla norma non è quella degli adulti di regolarizzare la propria permanenza in Italia; ha svalutato del tutto il significativo rapporto affettivo esistente tra il ricorrente e i figli minori.

Questa motivazione sembra evocare un passaggio argomentativo, presente (a partire da Cass., s.u., n. 21799 del 2010) in alcune decisioni (cfr. Cass. n. 17739 e la citata n. 25419 del 2015), circa la necessità che si tratti di "situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità", quindi provocate da "eventi traumatici e non prevedibili".

Tuttavia, una interpretazione in senso strettamente letterale di queste espressioni porterebbe, in sostanza, a ripristinare quella concezione restrittiva che si è inteso superare - valorizzando la crescente importanza riconosciuta anche a livello internazionale alla tutela dell'interesse del minore e della sua vita familiare - che era seguita dalla giurisprudenza precedente, la quale richiedeva l'esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze comunque eccezionali.

La norma, tuttavia, non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità, ecc.), ma parla più semplicemente di "gravi motivi", connessi con lo sviluppo psicofisico, da valutare tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute (non

necessariamente eccezionali) del minore (cfr., in tal senso, Cass. n. 22080/2009, n. 823/2010).

La giurisprudenza, anche successiva al richiamato precedente delle Sezioni Unite del 2010, ha interpretato la norma nel senso di valorizzare qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto (nel caso in cui segua il genitore espulso nel luogo di destinazione).

Ad esempio, si sono positivamente valutati il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass. n. 25419 del 2015); il disagio psico-fisico cui egli sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass. n. 19433 del 2017, n. 24476 del 2015, n. 25508 del 2014); la possibilità per i genitori di regolarizzazione della propria posizione lavorativa in Italia e i rischi in caso di rientro nel paese d'origine afflitto dalla criminalità (Cass. n. 17739 del 2015); la tenera età del minore (in età prescolare), non potendo ragionevolmente dubitarsi che subire l'allontanamento di un genitore renderebbe impossibile avere rapporti con lui e anche soltanto vederlo, con sicuro danno che può porre in serio pericolo il suo armonico e compiuto sviluppo psicofisico (Cass. n. 22080/2009).

Le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, ma spetta ai giudici di merito valutare attentamente le circostanze del caso concreto, con particolare attenzione (oltre che evidentemente alle esigenze di cure mediche) all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita.

Nè si può ritenere - come sostenuto dalla Corte bolognese - che l'interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole (che disciplinano il soggiorno degli stranieri) aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori perseguito dal D.Lgs. del 1998, art. 31 che riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (necessariamente temporaneo) "anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico".

In conclusione, il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018